*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 4** di*

info azienda – Febbraio 2026

LE ULTIME NOVITÀ

Flussi d'ingresso 2026: distribuzione quote per lavoro subordinato non stagionale e per assistenza familiare Ministero del Lavoro, Note nn. 531 e 589 del 16 e 18 febbraio 2026	Si è comunicata la **ripartizione territoriale** delle **quote** per l'anno **2026** • per il **lavoro subordinato non stagionale**, con riferimento al decreto di programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari, pari a **43.300**, nonché • per il settore dell'**assistenza familiare**, pari complessivamente a **13.600**.
Nuovo Portale della famiglia e della genitorialità Comunicato stampa INPS del 17 febbraio 2026	È stato presentato il nuovo **Portale della famiglia e della genitorialità,** che offre in un unico spazio digitale **40 prestazioni INPS** dedicate alla famiglia e ai genitori e **300 servizi** di altre Pubbliche Amministrazioni. Con riferimento ai servizi INPS per la famiglia, il Portale è organizzato in sezioni: servizi INPS (personalizzati); diventare genitori; crescita del bambino/bambina; disabilità; centri per la famiglia; servizi di prossimità ("Vicino a te"). L'obiettivo dell'iniziativa è **semplificare** l'accesso **a bonus, congedi e sussidi,** riducendo gli ostacoli burocratici e rendendo la piattaforma più intuitiva e facilmente fruibile.
E-bike escluse dal reddito dei dipendenti Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello n. 41 del 16 febbraio 2026	Riguardo all'assegnazione **ad uso promiscuo** per i dipendenti di **e–bike,** acquistate in leasing dal datore di lavoro, è stato precisato che, se l'utilizzo copre **almeno** il **30%** dello **spostamento casa-lavoro,** il benefit risponde alle finalità di ''utilità sociale'' ed è **escluso** dalla **formazione** del **reddito di lavoro dipendente,** purché i dipendenti vi aderiscano **senza pattuire ulteriori aspetti** di fruizione, fatta eccezione per il momento di utilizzo.
Colf e badanti (lavoro domestico): minimi retributivi per il 2026 Accordo 11 febbraio 2026	In data **11 febbraio 2026**, la Commissione Nazionale per la variazione dei minimi retributivi (art. 38 del CCNL 28 ottobre 2025), Fidaldo unitamente alle associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova Collaborazione, Adld, Adlc), Domina, Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs si sono riuniti per procedere alla determinazione dei **minimi retributivi** valevoli, dal **1° gennaio 2026**, per i prestatori di **lavoro domestico**.
Gestione Separata INPGI: minimali e aliquote per l'anno 2026 INPGI, Circolari nn. 1, 2 e 3 del 5 febbraio 2026	L'INPGI ha provveduto a **rivalutare** le **pensioni** e ad **aggiornare** i **valori** delle **prestazioni** previdenziali e assistenziali per l'**anno 2026**. Inoltre, sono stati comunicati i valori aggiornati relativi ai **minimali** e ai **massimali contributivi** per i giornalisti iscritti alla **Gestione Separata** in qualità di **collaboratori coordinati e continuativi**. Con riferimento a tali lavoratori, l'Istituto fornisce anche gli importi relativi alla **contribuzione volontaria** e alla **rateazione** dei debiti contributivi. Infine, l'Istituto ha pubblicato gli importi della **contribuzione minima** per i giornalisti liberi professionisti, della **contribuzione volontaria** per l'anno **2026** e il termine di scadenza per la **dichiarazione reddituale** relativa ai redditi del 2025.

COMMENTI

TRASFERTE E TRACCIABILITÀ DELLE SPESE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La **disciplina dei rimborsi delle spese** sostenute dai lavoratori in occasione delle **trasferte o missioni di lavoro**, come risaputo, ha subito rilevanti modifiche negli ultimi mesi.

EXCURSUS NORMATIVO

Un primo intervento è stato operato dal D.Lgs. n. 192/2024, il quale ha stabilito che i rimborsi delle **spese di viaggio e trasporto** per le **trasferte**, nell'ambito del **territorio comunale**, **non concorrono a formare il reddito**, se le medesime spese sono **comprovate** e **documentate**. In questo modo è stato superato il rigore della previgente formulazione, in base alla quale, ai fini della non concorrenza al reddito, le spese di trasporto dovevano essere comprovate "*da documenti provenienti dal vettore*".

Poco dopo, la Legge di Bilancio 2025 ha a sua volta disposto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, i **rimborsi analitici delle spese per vitto**, **alloggio**, **viaggio** e **trasporto** effettuati mediante **autoservizi pubblici non di linea** (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, **non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili**.

Eventuali **rimborsi effettuati in contanti**, pertanto, **ne determinano l'assoggettamento** sia sotto il profilo previdenziale che fiscale. Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.

Coerentemente, è stato previsto che le **spese** di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute dalle aziende per le trasferte dei dipendenti, **siano deducibili** nei limiti previsti **solo se i pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili**.

Da ultimo, il DL n. 84/2025 ha circoscritto gli obblighi di tracciabilità sopra brevemente descritti alle **sole spese sostenute in occasione delle trasferte o missioni in Italia**, sia per quanto riguarda la determinazione dei redditi di lavoro dipendente che quelli d'impresa.

L'**Agenzia delle Entrate**, con la **Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025**, ha fornito alcuni chiarimenti utili alla **corretta gestione delle trasferte** dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento alla gestione dei **rimborsi delle spese** da questi sostenute.

DISCIPLINA DELLA TRASFERTA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver riepilogato brevemente le modalità di rimborso delle spese sostenute dal dipendente in occasione della trasferta, riconducibili ai cd. sistemi **forfettario**, **misto** e **analitico**, apporta due importanti chiarimenti.

Trasferte nel Comune

In base alla previgente disposizione, in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale gli eventuali rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria del dipendente erano integralmente tassabili in capo al lavoratore, in quanto erano esenti i soli rimborsi di spese comprovate sulla base di idonea documentazione proveniente dal vettore (trasporto pubblico o taxi).

Stante la nuova formulazione dell'articolo 51, comma 5 del TUIR, anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, **non concorre a formare il reddito il rimborso**, sotto

forma di **indennità chilometrica**, **riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato**, purché

- calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, nonché
- opportunamente comprovato e documentato.

Al fine di considerare esenti i rimborsi delle spese di viaggio così erogati, l'Agenzia delle Entrate richiama la Risoluzione n. 92/2015, nella quale si precisava che il datore di lavoro dovesse conservare **apposita documentazione interna** dalla quale si evinca che "*l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura*".

Spese ammesse a rimborso

L'Agenzia delle Entrate chiarisce poi che non concorrono a formare il reddito del lavoratore, e quindi sono esenti perché riconducibili a "spese di viaggio", i rimborsi:

- delle **spese di pedaggio** debitamente documentate, sostenute in occasione delle trasferte, sia all'interno sia al di fuori del territorio comunale.
- delle **spese di parcheggio** comprovate da documenti giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Sul punto, pertanto, l'Agenzia afferma che **si devono considerare superati** i precedenti chiarimenti resi.

In particolare, considerando che le spese di parcheggio non erano considerate quali "spese di viaggio", ma rientravano tra le "altre spese", e per analogia le spese di pedaggio (che mai erano state menzionate dall'Agenzia), qualora rimborsate al lavoratore dipendente in aggiunta all'indennità chilometrica, **avrebbero dovuto essere trattate come segue**:

1. **interamente imponibili**, qualora il regime adottato dal datore di lavoro sia di tipo **forfettario**;
2. **imputabili** alle "**altre spese**" entro il limite complessivo giornaliero di euro 15,49 per le trasferte nazionali, o euro 25,82 per le trasferte estere, nell'ambito di un sistema di **rimborso analitico** (e quindi esenti entro tale limite, ovvero imponibili per la differenza se eccedenti tale limite);
3. **imputabili all'eventuale indennità di trasferta** fiscalmente esente, nei limiti di euro 15,49, o euro 25,82 per le trasferte estere, qualora venga adottato un sistema di **rimborso misto**.

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Come anticipato, una delle novità rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 riguarda l'obbligo di tracciabilità delle spese sostenute dal lavoratore in occasione delle trasferte, al fine di consentirne il rimborso in regime di esenzione da imposizione fiscale e previdenziale. Risulta pertanto chiaro che, qualora il lavoratore si rechi in **trasferta** o **missione** all'**interno del territorio dello Stato**, i **rimborsi delle spese** sostenute per **vitto**, **alloggio**, **viaggio** e **trasporto** (limitatamente a ***taxi*** e **NCC**),

- **non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso**,
- **purché** i pagamenti delle predette spese siano effettuati mediante **versamento bancario**, **postale** o altri metodi di **pagamento tracciabili**.

Trasferte fuori o nel Comune

L'Agenzia delle Entrate, in primo luogo, chiarisce che gli obblighi di tracciabilità delle spese riguardano tanto le trasferte all'**interno del Comune** quanto quelle effettuate **fuori dal territorio comunale**: mentre nel secondo caso l'obbligo di tracciabilità si estende a tutte le tipologie di spesa sopra elencate (vitto, alloggio, viaggio e trasporto), per le trasferte in ambito comunale lo stesso può essere limitato alle sole spese di viaggio e trasporto

mediante *taxi* e NCC. Infatti, le spese di viaggio e trasporto per autoservizi pubblici di linea non sono in ogni caso soggette a obblighi di tracciabilità, mentre le spese per vitto e alloggio, nel caso di trasferta nel Comune, concorrono comunque a formare il reddito del lavoratore.

Obblighi di tracciabilità e sistema di rimborso

L'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, la previsione che subordina la non concorrenza al reddito, relativamente alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante *taxi* e NCC, alla condizione che il pagamento avvenga con mezzi tracciabili **prescinde dal "sistema"** (forfettario, misto o analitico) adottato per la determinazione del ristoro economico riconosciuto in favore del dipendente.

Nel particolare, considerando le tipologie di spesa che possono essere ammesse all'esenzione fiscale e previdenziale dal reddito del lavoratore dipendente in virtù del sistema adottato, si possono riassumere gli obblighi di tracciabilità secondo la seguente tabella.

Sistema	Vitto	Alloggio	Viaggio & Trasporto (Taxi-NCC)	Altre spese*
Forfettario	-	-	tracciabili	-
Misto**	tracciabili	tracciabili	tracciabili	-
Analitico	tracciabili	tracciabili	tracciabili	-

(*) Si ricorda che per "Altre spese" si intendono le spese ulteriori e diverse rispetto al vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dal dipendente in occasione delle trasferte fuori dal territorio comunale, anche se non documentate, che rimangono esenti fino all'importo di 15,49 euro giornalieri (25,82 per le trasferte all'estero). Le "Altre spese" non sono mai soggette ad obblighi di tracciabilità.

(**) Nell'ambito del sistema di rimborso misto, sono da considerare tracciabili le spese di vitto e/o di alloggio, a seconda della/e categoria di spesa per cui è stato scelto il rimborso analitico.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, sono **soggette all'obbligo di tracciabilità** anche le spese sostenute per l'**imposta di soggiorno**, in quanto strettamente connessa alle spese di alloggio. Il rimborso di tale spesa, dunque, è legittimamente escluso dal reddito del lavoratore a condizione che la stessa di pagata mediante sistemi tracciabili.

Modalità di pagamento tracciabili e onere della prova

Da ultimo, l'Agenzia delle Entrate si concentra sulle modalità di pagamento ammesse a soddisfare gli obblighi di tracciabilità previsti dalla norma a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Nel particolare, si tratta dei seguenti:

- **versamento bancario** o **postale**;
- **carte di debito**;
- **carte di credito**;
- **carte prepagate**;
- **assegni bancari** e **circolari**.

L'Agenzia precisa poi che devono considerarsi **legittimi tutti gli strumenti che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione dell'autore del pagamento**, al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

A tal fine, sono ammessi anche pagamenti effettuati tramite **MAV** e **PagoPA**, nonché mediante istituti di moneta elettronica autorizzati mediante **applicazione via *smartphone***.
Particolare attenzione è stata poi posta in ordine alla **prova della transazione** effettuata dal lavoratore, al fine di attestare l'avvenuto pagamento elettronico.
Fermo restando che la **ricevuta fiscale** (**cartacea**) della transazione effettuata è da considerarsi la tipologia di attestazione preferibile della spesa e delle modalità di pagamento, a tal riguardo l'Agenzia precisa che:

- in via generale, l'**estratto conto** del **conto corrente** ovvero della **carta di credito** (purché riporti tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento) costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il soggetto che sostiene la spesa può utilizzare nel caso non abbia disponibili altre prove dell'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabile;
- nel caso di **pagamento tramite *smartphone***, l'attestazione di pagamento può essere rappresentata anche dalla ***e-mail*** di conferma dell'istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l'operazione.

Trasferte all'estero
Come anticipato, il cd. "Decreto Fiscale" (DL n. 84/2025) ha limitato l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta alle sole spese "*sostenute nel territorio dello Stato*".
Per effetto di tale intervento normativo, ai fini della non concorrenza alla formazione del reddito dei rimborsi **per le spese sostenute all'estero** in occasione delle **trasferte non è**, quindi, **richiesta** l'ulteriore condizione dell'**utilizzo di mezzi di pagamento tracciabile**.

Redditi assimilati a lavoro dipendente
Da ultimo, preme evidenziare che **le novità** introdotte con la Legge di Bilancio 2025 **in materia di tracciabilità delle spese si applicano anche alle trasferte e alle missioni effettuate dai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MARZO 2026

28 FEBBRAIO (SABATO)→ LUNEDÌ 2

Contributi FASI
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2026**.
Versamento tramite bollettino di C/C postale predisposto dal FASI.

Invio telematico del flusso UNIEMENS
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.
Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata
Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.
Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata
Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2026**.
Invio tramite Flusso UniEmens.

INAIL
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2025 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2026**.

DOMENICA 15

Riduzione edilizia
Ultimo giorno utile per l'invio all'INPS delle istanze di riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l'anno 2025 pari all'11,50%.

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **febbraio 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **febbraio 2026**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **febbraio 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi operai agricoli
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **luglio - settembre 2025**.
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Conguaglio sostituti d'imposta

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte inerenti operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di **febbraio 2026** da datori di lavoro e committenti su redditi corrisposti nel corso dell'anno solare 2025.

Invio CU 2026 Ordinaria

Ultimo giorno utile per effettuare l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2026 Ordinaria per lavoro dipendente e assimilato e lavoro autonomo occasionale.

CU 2026 Sintetica

Consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi diversi e da locazione breve percepiti nell'anno 2025.

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **febbraio 2026**.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**febbraio 2026**).

SABATO 21

Invio correttivo CU 2026 Ordinari

A seguito di errato invio delle certificazioni, possibile trasmissione delle CU correttive, senza incorrere in sanzioni.

MARTEDÌ 31

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **febbraio 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **febbraio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **febbraio 2026**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **febbraio 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MARZO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.